

Torino, 1° giugno 2022

Spett.le INPS

Via Ciro il Grande 21  
0144 Roma

Alla c.a. del Presidente Pasquale Tridico e della Direttrice Generale Gabriella Di Michele

*A mezzo pec:* ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it;  
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

*A mezzo mail:* direttoregenerale@inps.it

**Oggetto: AUU, Assegno di maternità dei Comuni e dello Stato: errate informazioni sul Vs sito istituzionale**

La scrivente associazione - che opera nel campo della tutela dei migranti e del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nel registro di cui all'art. 52, comma 1 lett.a) DPR 394/99 nonché nell'elenco degli enti di cui all'art. 5 del D.lgs. 215/2003 – ha rilevato che il Vs sito istituzionale fornisce informazioni errate in ordine all'Assegno Unico Universale e alla indennità di maternità di base, creando incertezze tra i richiedenti e gli operatori e rendendo comunque più difficile l'accesso degli stranieri a dette prestazioni.

Ci riferiamo in particolare alle seguenti pagine: [INPS - Dettaglio Prestazione: Assegno unico e universale per i figli a carico](#) ; [INPS - Dettaglio Prestazione: Assegno di maternità dello Stato](#); [INPS - Dettaglio Prestazione: Assegno di maternità dei Comuni](#)

**Quanto all' AUU**, le indicazioni fornite nella scheda informativa contrastano con il contenuto della Vs circolare del 9.2.22 n. 23, la quale riconosce il diritto a detto assegno alle seguenti categorie di cittadini extra UE (che si aggiungono a quelle indicate espressamente nel dlgs 230/21):

- Titolari di permesso per protezione internazionale (rifugiati e sussidiaria);
- Apolidi;
- Titolari di «carta blu» (lavoratori altamente qualificati);
- Titolari di permesso per lavoro autonomo;
- «lavoratori» di Marocco, Algeria, Tunisia (in forza degli accordi bilaterali tra UE e questi paesi).



Nonostante quanto sopra, il Vs sito indica tra gli aventi diritto (quanto ai cittadini extra UE) soltanto i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi) disattendendo quindi il contenuto della predetta circolare.

**Quanto all'assegno di maternità di cui all'art. 75 dlgs 151/2001** (c.d. assegno di maternità dello Stato) il sito indica come requisito (per le mamme con cittadinanza extra UE) il permesso di soggiorno di lungo periodo: tale indicazione è in contrasto sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2022, sia con il testo dell'art. 75 cit. (nel testo in vigore dopo il 1.2.2022), che richiama – per l'indicazione degli aventi diritto – l'art. 41, comma 1ter TU immigrazione. Tale ultima norma ha il medesimo contenuto dell'art.3, comma 1, lettera a) dlgs 230/2011 e dunque è inevitabile che i medesimi stranieri aventi diritto all'AUU (così come individuati dalla circolare 23 cit.) abbiano diritto anche alla indennità di maternità di base. In particolare, non possono certamente essere esclusi i titolari di protezione internazionale, per i quali il diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni assistenziali è garantito dall'art. 29 direttiva 2011/95 del quale il Vs istituto ha fatto corretta applicazione con riferimento a molte altre prestazioni.

**Quanto all'assegno di maternità di cui all'art. 74 Dlgs 151/2001** (cd assegno di maternità dei Comuni) il sito indica che i cittadini extra UE devono *“informarsi presso il proprio Comune di residenza per sapere se il proprio titolo di soggiorno dà diritto al beneficio”*, quasi che ciascun Comune possa decidere discrezionalmente le categorie ammesse: ovviamente non è così poiché, specie dopo la riforma dell'art. 74, le categorie sono quelle indicate dalla legge (e dunque dall'art. 41 TU, cui anche l'art. 74 fa rinvio) integrate, per i medesimi motivi sopra detti, da quelle incluse nella circolare 23 citata.

Tali errate informazioni inducono molti cittadini stranieri a non presentare domanda per una prestazione cui avrebbero diritto. A quanto ci risulta, poi, persino alcuni patronati, facendo affidamento sul sito, non inoltrano le domande per conto di cittadini extra UE con permesso di soggiorno diversi da quelli indicati sul Vs sito istituzionale.

Vi chiediamo quindi di intervenire immediatamente affinché il sito istituzionale venga modificato e riporti informazioni coerenti con le previsioni di legge, con la sentenza Corte Costituzionale 54/2022 e con la Vs circolare n. 23/2022.



Restiamo sin d'ora a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in mancanza di sollecito e positivo riscontro, assumeremo ogni necessaria iniziativa giudiziale.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro



